

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 92

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORTOLANI, SATANASSI, FELISETTI, AMADEI, ANDREONI, BALESTRACCI, BALZARDI, BELLINI, BERNARDI GUIDO, BORRUSO, BRUNI, CASINI PIER FERDINANDO, CAVIGLIASSO, CRISTOFORI, CURCIO, MENEGHETTI, MORA, PATUELLI, PELLIZZARI, RADI, ROSINI, ROSSI, SANESE, SANGUINETI, VINCENZI, ZAMBON, ZARRO, ZOPPI, ZUECH, ZURLO

Presentata il 12 luglio 1983

Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'accingerci ad illustrare questa proposta di legge ci sembra doveroso soffermarci su di un punto peculiare di questo testo, il punto riguardante la sua compilazione, che tiene conto dell'apporto dei docenti, degli studenti, dei maturati di molti istituti di Stato per l'agricoltura italiani, riuniti per l'occasione in consorzio.

Ma per comprendere appieno i motivi che hanno condotto alla compilazione di questo testo è necessario svolgere una breve quanto indispensabile analisi storica.

Sino al 1969 esistevano in Italia Istituti professionali di Stato per l'agricoltura formati da un solo biennio professionale, al termine del quale lo studente acquisiva una qualifica professionale.

In questo tipo di istituti venivano insegnate materie prettamente professionali, attinenti l'agricoltura, come l'uso dei mezzi meccanici, per fare un esempio, accompagnate da una infarinatura di materie non professionali e di cultura generale.

Con legge 27 ottobre 1969, n. 754, venivano istituiti presso codesti istituti, corsi sperimentali triennali, detti di post-qualifica, che portavano a cinque anni la durata complessiva degli studi; al termine di questo periodo gli studenti avrebbero dovuto sostenere un esame di Stato che ne avrebbe sancito la maturità.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, questi corsi venivano ulteriormente disciplinati. Con il diploma che si otteneva al termine del-

l'esame di Stato l'agrotecnico poteva liberamente accedere all'Università, entrare nelle carriere di concetto della pubblica amministrazione, poteva addirittura svolgere insegnamento (sia pur con precisi limiti) nella scuola media secondaria di secondo grado. La già citata legge 27 ottobre 1969, n. 754, definiva poi (articolo 3, primo comma) il diploma di agrotecnico « equipollente a quello che si otteneva presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ... » (e cioè gli istituti tecnici agrari).

Ne conseguiva che i diplomi degli istituti professionali e quelli degli istituti tecnici agrari possedevano, e possiedono tuttora, una uguale efficacia nei rapporti attinenti il mondo del lavoro ed ai fini dell'inserimento produttivo dei rispettivi diplomati.

Siccome i diplomandi degli istituti tecnici agrari godono della possibilità di iscriversi all'Albo professionale dei periti agrari, e di vedere tutelata in questo modo la loro professionalità, questa strada fu anche tentata dai primi agrotecnici diplomati.

Questi si videro respingere le domande di ammissione all'Albo con una originale, quanto discutibile, motivazione: per i Collegi dei periti agrari il « titolo di studio di agrotecnico non è adeguato ai fini dell'iscrizione ».

Invano fu l'appello alla legge 27 ottobre 1969, n. 754 (che sanciva l'equipollenza), ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, dell'anno, successivo che ribadiva (annessa tabella H) questa eguaglianza; vano fu anche il ricorso che alcuni agrotecnici fecero presso il Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, che respinse tali ricorsi.

In merito ai corsi per agrotecnico v'è da considerare un altro elemento; questi, infatti, furono istituiti « ... in via sperimentale ... e sino alla riforma della scuola media superiore » come testualmente recita la legge istitutiva; la medesima legge istituiva una apposita commissione che avrebbe dovuto esaminare e valutare i risultati della « sperimentazione », per decidere se continuarla o meno, ancorava il numero di questi corsi post-qualifica al

numero di trecentocinquanta, comprensivo, non solo dei corsi per gli istituti professionali agrari, ma anche di tutti i corsi per tutti gli altri Istituti professionali per il commercio, l'industria, eccetera.

Appare evidente lo scopo del legislatore di allora, quello di creare un numero limitato (nel tempo e come quantità) di corsi speciali a carattere sperimentale, da mantenere in vita, con carattere di provvisorietà, il meno possibile e cioè sino alla riforma della scuola secondaria di secondo grado, che, in quel periodo, doveva apparire imminente; dopo di che i corsi post-qualifica avrebbero avuto una collocazione quanto mai precisa e definita.

Era altrettanto evidente l'intenzione di far durare il meno possibile o, perlomeno, entro limiti accettabili la durata della sperimentazione dei corsi stessi, per non creare eccessivo nocimento ai frequentanti che, fino a quando gli stessi fossero rimasti sperimentali, non avrebbero avuto adeguate garanzie di futura riconferma della figura dell'agrotecnico.

Ma non sempre gli intendimenti si concretizzano nella realtà delle cose.

La riforma della scuola, da quegli anni, è slittata sino ai giorni nostri mentre il numero dei trecentocinquanta corsi è stato scardinato.

I trienni sperimentali ebbero una larga diffusione e, con l'aumentare di questi, si ebbe pure un massiccio aumento degli studenti. Si sono avute così, nel 1975-1976, le prese di coscienza degli studenti interessati per la loro condizione. E questa, a volere ben guardare, non era delle più felici.

Dopo aver studiato cinque anni, come la maggioranza dei loro colleghi, vedevano svilire il sacrificio di quel periodo di studio, e si vedevano assegnato un diploma (quello di agrotecnico), che derivava da un corso di studi « sperimentale » e cioè che poteva anche essere abolito; questi diplomati erano e sono i figli di un esperimento che lo Stato non ritiene ancora concluso, e il tragico o, se si vuole, il farsesco, è che questo « esperimento incompiuto » si trascina da ben quattordici anni!

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Qualsiasi datore di lavoro preferisce, indipendentemente dalla preparazione o capacità, un perito agrario ad un agrotecnico, perché perlomeno il primo vede tutelata dall'Albo la propria professionalità.

All'agrotecnico diplomato non rimane allora che cercare un lavoro diverso da quello per il quale ha studiato oppure ingrossare l'esercito di chi si iscrive all'Università, di chi si parcheggia per qualche anno in attesa di una occasione che gli procuri uno stabile lavoro.

È chiaro che una situazione di questo tipo sarebbe umiliante per chiunque. Inoltre questa condizione generale, di per sé assurda e frustrante, viene resa ancor più pesante da certe specifiche realtà locali: basta pensare al meridione, dove pure diffusissimi sono gli IPSA, dove le possibilità di lavoro sono infinitesimalmente minori rispetto al settentrione.

Tutto questo mentre l'agricoltura del nostro paese vive una difficile crisi che vede, come motivo non secondario, la carenza di capaci tecnici « intermedi », che siano in grado, attraverso l'ammodernamento delle strutture, di qualificare le produzioni.

Ecco allora che questo stato di disagio diventa prima rabbia e poi esasperazione, ovunque, all'interno degli IPSA, si registrano forme di protesta che mirano a sensibilizzare le forze politiche e l'esecutivo sui problemi anzidetti.

Purtroppo bisogna onestamente riconoscere che, in un primo tempo da parte della classe politica, c'è stata una insensibilità su questa materia, insensibilità che ha finito per acuire il malcontento degli studenti e diplomati agrotecnici, sfociato poi nelle prime sporadiche occupazioni di scuole (1975-1976), occupazioni e scioperi che divengono generalizzati nel 1977 e che si ripetono nel 1981.

Di qui la presente proposta di legge.

Essa si prefigge due principali scopi:

a) dare una stabile funzione e collocazione ai diplomati dei corsi post-qualifica abolendo il titolo « sperimentale ».

Gli studenti ed i diplomati di questi corsi potranno così avere la certezza di non essere più delle « cavie » di esperimenti più grandi di loro, ma di avere, com'è loro diritto, uno stabile ruolo.

È per questo che, insieme all'enunciato provvedimento, la legge istituisce:

b) un Albo che, finalmente, tuteli la professionalità di questi diplomati.

Alcune obiezioni possono derivare dal fatto che questa legge, seppure superficialmente, incide su due settori (scuola e libere professioni) che da tempo debbono essere riformati.

Ma pur auspicando caldamente sia la riforma della scuola media secondaria di secondo grado sia un riordinamento del settore delle libere professioni, è da chiederci quanto tempo passerà ancora da oggi al momento del varo delle riforme per questi settori, e se sia giusto che sino ad allora gli studenti di questi Istituti debbano rimanere eterni discriminati, gli studenti di serie « c » della scuola italiana.

Onorevoli colleghi! Ancora ci preme sottolineare come questo disegno di legge, con identico testo, fosse stato presentato nel corso dell'VIII legislatura e di come, dopo approfondito dibattito, avesse trovato l'unanime approvazione, nell'ottobre 1982, della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati riunita in sede legislativa.

Il Senato della Repubblica procedeva celermente al successivo prosieguo dell'*iter*, che veniva purtroppo interrotto dallo scioglimento anticipato della legislatura.

Per tali ragioni auspichiamo un sollecito *iter* della presente proposta di legge, che fondamentalmente mira a sanare una grave carenza del nostro ordinamento legislativo, poiché è anche evidente che se le legittime aspirazioni non venissero accolte la tensione latente all'interno degli istituti agrari molto probabilmente esploderebbe con forme di lotta difficilmente controllabili anche dalle stesse organizzazioni di categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il titolo di agrotecnico spetta a coloro i quali abbiano superato l'esame di Stato presso un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

È abolito il titolo « sperimentale » dei corsi post-qualifica, istituiti con legge 27 ottobre 1969, n. 754, e disposti con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, presso gli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura. Con l'entrata in vigore della presente legge i corsi di cui al precedente comma perdono il carattere di provvisorietà, e divengono stabili.

ART. 2.

Presso ogni provincia è costituito il Collegio degli agrotecnici cui è affidato l'incarico di tenere l'Albo degli agrotecnici esercenti la professione.

In detto Albo sono iscritti gli agrotecnici residenti nella provincia.

ART. 3.

Le funzioni relative alla custodia dell'Albo ed alla disciplina degli iscritti sono affidate al consiglio del Collegio. Il consiglio è composto da cinque membri effettivi, oltre a due supplenti, se gli iscritti non superano il numero di cento; da sette membri effettivi, oltre a due supplenti, se il numero degli iscritti è compreso fra centouno e cinquecento; da nove membri effettivi, oltre a due supplenti, se il numero degli iscritti supera cinquecento.

Il consiglio è eletto dall'assemblea degli iscritti, a maggioranza semplice, con scrutinio segreto, con schede contenenti un numero di preferenze uguali a quelle dei componenti da eleggere.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il consiglio resta in carica due anni; i consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio elegge il presidente ed il segretario, che esercita funzioni di tesoreria.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del consiglio sono valide se assunte a maggioranza e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio; convoca e presiede l'assemblea; in caso di sua indisponibilità la presidenza spetta al consigliere più anziano.

Il presidente è comunque tenuto a convocare l'assemblea quando lo richiede la maggioranza del consiglio ovvero un quarto degli iscritti.

Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

L'assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata quindici giorni prima della data in cui esso scade; contro i risultati delle elezioni ogni iscritto potrà fare ricorso al Consiglio del Collegio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati.

ART. 4.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il Collegio nazionale degli agrotecnici il cui consiglio viene eletto dall'assemblea nazionale, composta dai membri dei consigli dei collegi provinciali.

Il consiglio nazionale è composto da dieci membri effettivi, oltre a tre supplenti, che vengono eletti tra i componenti dei consigli provinciali, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio nazionale, convoca e presiede il consiglio. In caso di parità il suo voto vale il doppio.

Il presidente convoca l'assemblea nazionale almeno quindici giorni prima della scadenza del consiglio nazionale ed indice nuove elezioni.

I membri del consiglio nazionale sono eletti con voto segreto a maggioranza semplice tramite schede contenenti un numero di preferenze uguali a quelle dei componenti da eleggere.

Il presidente è obbligato a convocare il consiglio nazionale qualora lo richiedano i due terzi dei componenti di esso.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È compito del consiglio nazionale:

a) tenere l'Albo;

b) compilare ogni triennio la tariffa professionale sottoponendola alla approvazione dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste;

c) determinare ed esigere da ogni consiglio provinciale un contributo annuo proporzionato al numero dei soci.

ART. 5.

Per poter esercitare l'attività di agrotecnico è necessario essere iscritti all'Albo.

Per l'iscrizione all'Albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili, non avere riportato condanne che comportino reclusione per un periodo superiore a cinque anni, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice penale;

c) essere in possesso del diploma di agrotecnico.

ART. 6.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere inoltrata al consiglio del Collegio della provincia in cui l'aspirante intende esercitare la sua attività.

La domanda, in carta da bollo, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato di buona condotta;
- d) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- e) certificato generale del casellario giudiziale;
- f) diploma di agrotecnico o copia autenticata di esso.

ART. 7.

L'iscrizione all'Albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Nessuno può essere contemporaneamente iscritto a più di un Albo, ma è consentito il passaggio da un Albo ad un altro.

Gli agrotecnici che esplicano attività lavorativa, con rapporto di lavoro subordinato, presso enti pubblici, amministrazioni ed istituzioni pubbliche ovvero presso privati, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'Albo.

Gli iscritti in detto elenco possono esercitare le attività di cui all'articolo 11 della presente legge solo per le pratiche e affari concernenti l'ufficio cui sono addetti.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi una attestazione del datore di lavoro che certifichi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del richiedente l'iscrizione.

Gli iscritti nell'elenco speciale hanno diritto a conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria.

ART. 8.

L'Albo deve essere comunicato alla cancelleria della Corte di appello e dei tribunali nella cui giurisdizione territoriale si trova il Collegio, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della provincia medesima ed alla segreteria del consiglio nazionale.

Le comunicazioni sono effettuate a cura dei rispettivi consigli provinciali.

ART. 9.

La cancellazione dall'Albo è pronunciata dal consiglio del collegio provinciale competente.

La cancellazione avviene per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni dell'interessato;
- b) d'ufficio, per il venire meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 o per iscrizione ad altro Albo;
- c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'Albo.

Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione.

Queste sanzioni sono:

- 1) il richiamo;
- 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;
- 3) la radiazione dall'Albo.

Il presidente del consiglio, verificati i fatti ed ascoltato l'interessato, riferisce al consiglio che decide se si debba procedere o meno al giudizio disciplinare.

In caso affermativo il presidente nomina un relatore, fissa la data della seduta

per la discussione ed informa l'incolpato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima, affinché possa presentarsi personalmente per esporre le sue ragioni o depositare memoria scritta.

Nel giorno fissato per la discussione il consiglio, ascoltate le parti, adotta eventuali sanzioni disciplinari.

Nei confronti degli iscritti che abbiano subito condanne a pene detentive inferiori a cinque anni, ovvero verso coloro che siano stati colpiti da mandato di cattura, il consiglio può applicare la sospensione o la radiazione dall'Albo.

Agli uffici di cui all'articolo 8 vengono trasmesse le eventuali misure disciplinari adottate.

ART. 10.

Chi è stato radiato dall'Albo può chiedere l'immediata riammissione qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla radiazione, presentando una nuova domanda.

Quando la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale che comporti una detenzione superiore a cinque anni, la riammissione è subordinata alla ottenuta riabilitazione ai sensi del codice penale.

Se la cancellazione è avvenuta d'ufficio a seguito di una condanna penale diversa da quella indicata al comma precedente, oppure se è avvenuta a seguito di un provvedimento disciplinare, la riammissione all'Albo può essere chiesta solo dopo che sono trascorsi mesi ventiquattro dal momento della cancellazione.

Le decisioni dei consigli sono notificate agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

È ammesso il ricorso gerarchico avverso le decisioni, in materia disciplinare, da proporsi entro trenta giorni dalla notifica, al consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici.

ART. 11.

L'iscrizione all'Albo degli agrotecnici consente:

a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli;

b) la direzione e l'amministrazione di piccole e medie aziende agrarie;

c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende;

d) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione;

e) i rilevamenti statistici.

ART. 12.

Spetta al consiglio provinciale del Collegio:

a) la tenuta dell'Albo;

b) la determinazione ed esazione annuale del contributo degli iscritti, che deve essere identico per tutti i collegi provinciali della nazione.

Contro i soci morosi i consigli provinciali applicano provvedimenti disciplinari.

ART. 13.

I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori della Repubblica.

I consigli possono essere sciolti nel caso non ottemperino agli obblighi di legge, ovvero per gravi motivi o qualora non siano in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento del consiglio, il Ministro di grazia e giustizia nominerà un commissario che curerà l'ordinaria amministrazione ed indirà, il più presto possibile, le elezioni di un nuovo consiglio.

ART. 14.

Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'Albo degli agrotecnici, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale periodo, entro trenta giorni, il Ministro di grazia e giustizia stabilirà, con un suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i consigli dei collegi. Sino all'emanazione di tale decreto la custodia dell'Albo rimane al presidente del tribunale, che deciderà in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'Albo, secondo i criteri espressi nella presente legge.